



CITTA' DI VIBO VALENTIA

REGOLAMENTO PER IL MERCATO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

(Delibera Giunta Municipale n.793 del 15.5.1987)

14

Art. 1

Definizione del Mercato

Il mercato per il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli freschi, essiccati e comunque conservati o trasformati, è costituito, ai sensi e per gli effetti delle norme contenute nella legge 25 Marzo 1959, n. 125, dalle attrezzature e dai servizi posti a disposizione degli operativi economici negli edifici siti in via

Art. 2 (Gestione del mercato)

Il mercato è gestito dal Comune di Vibo Valentia

I proventi della gestione debbono essere commisurati a sostenere esclusivamente le spese necessarie al funzionamento del Mercato e all'ammortamento e miglioramento dei relativi impianti.

Art. 3

Commissione e Giunta di mercato

Per l'esercizio dei compiti previsti dalla legge 25 marzo 1959; n. 125 e dal presente regolamento è costituita una Commissione presieduta dal Presidente della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro.

Qualora il Presidente della Camera di Commercio non ritenga di poter assumere la presidenza della Commissione, delega di massima il Sindaco o l'Assessore all'Annona.

La Commissione è composta, oltre che dal Presidente, dai seguenti membri nominati dal Prefetto:

- 1) tre rappresentanti del Comune, eletti a norma di legge dal Consiglio Comunale fra i suoi componenti;
- 2) un rappresentante della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura designato dalla Giunta Camerale, fra i suoi componenti o fra i funzionari della Camera stessa;
- 3) due rappresentanti degli organi provinciali del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste;
- 4) l'Ufficiale Sanitario;
- 5) tre produttori ortofrutticoli di cui almeno uno in rappresentanza delle organizzazioni cooperativistiche, sempre che esistano;
- 6) un commerciante all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli;
- 7) un commissionario o un mandatario di mercato;
- 8) un commerciante al minuto di prodotti ortofrutticoli;
- 9) tre consumatori su teme indicate dalle organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori;
- 10) un abituale operatore con i mercati esteri in prodotti ortofrutticoli;
- 11) due rappresentanti delle Cooperative di consumo
- 12) un rappresentante degli industriali che provvedono alla conservazione o trasformazione dei prodotti ortofrutticoli;

13) due rappresentanti dei venditori ambulanti, segnalati dalle organizzazioni sindacali di categoria.

La scelta dei componenti la Commissione di cui ai nn. 5, 6, 7, 8, 10, 12 e 13 è fatta dal Prefetto tra le persone designate dalle rispettive associazioni provinciali di categoria.

I rappresentanti delle Cooperative sono scelti tra le persone designate dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute.

La Commissione dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere confermati. Essa, comunque, resta in funzione fino al momento della nomina della Commissione per il successivo quadriennio.

La Commissione ha facoltà di eleggere nel proprio seno, fissandone le norme di funzionamento, una Giunta di mercato presieduta dal Presidente della Commissione stessa e composta dai seguenti membri:

- 1) un rappresentante del Comune;
- 2) un rappresentante della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- 3) Un rappresentante dei commercianti all'ingrosso o commissionari;
- 4) un rappresentante dei produttori;
- 5) l'Ufficiale Sanitario;
- 6) un rappresentante dei commercianti al minuto.

La Giunta di mercato è competente ad esprimere pareri sui problemi che le siano sottoposti dalla Commissione di Mercato e ad adempiere a qualsiasi altro compito demandandole dalla Commissione medesima nei limiti delle norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento. Inoltre la Giunta potrà essere convocata anche per l'esame preventivo di particolari argomenti da sottoporre alla Commissione di mercato.

Alle sedute della Commissione e della Giunta possono essere chiamate persone esperte nelle questioni da trattare, senza diritto a voto.

Alle sedute stesse partecipa, con voto consultivo, anche il Direttore di mercato di cui al successivo articolo 4 e possono essere ammessi, a loro richiesta e senza diritto a voto, anche rappresentanti sindacali dei ~~Attivisti~~ ~~Liberi~~ *Attivisti Liberi lavoratori del mercato*

Il Segretario della Commissione e della Giunta - funzionario del Comune di Vibo Valentia - redige il verbale di ciascuna riunione, che deve essere letto ed approvato nella riunione successiva, trascritto nell'apposito registro e firmato dal Presidente e dal Segretario stesso.

Copia delle deliberazioni adottate dalla Commissione e dalla Giunta, nonché dei verbali delle sedute è, a cura del Segretario, trasmessa alla Direzione della Ripartizione - Commercio, Annona e Mercati. *del Comune*

Il Presidente della Commissione e della Giunta può delegare, in caso di sua assenza o impedimento, un competente che lo sostituisca nelle funzioni.

A coloro che partecipano alle sedute della Commissione e della Giunta, in base a quanto sopra stabilito, spetta per ogni giornata di partecipazione alle relative sedute un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Ai membri della Commissione e della Giunta non dipendenti dallo Stato o da Enti Pubblici, che non risiedono nel luogo ove si tengono le adunanze, spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio in prima classe - su presentazione del relativo biglietto - nonché una diaria giornaliera con le modalità stabilite dalla legge 15 aprile 1961, n. 291 e successive modificazioni ed integrazioni e nell'entità prevista dalla legge stessa per gli impiegati dello Stato con qualifica di direttore di sezione. Ai membri dipendenti dallo Stato o da Enti pubblici, spetta, invece il trattamento previsto dai rispettivi ordinamenti.

La spesa per il funzionamento della Commissione e della Giunta è a carico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro.

Art. 4

Direttore del Mercato

Al mercato è proposto un Direttore alle dirette dipendenze della Ripartizione Commercio Annona e Mercati, che è responsabile del funzionamento del mercato stesso.

Sono ammessi a concorrere alla nomina di Direttore di Mercato coloro che sono in possesso della Laurea in Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze Agrarie o di Lauree equipollenti,

oppure:

Sono ammessi a concorrere alla nomina a Direttore di Mercato coloro che sono in possesso del titolo di studio della Scuola Media Superiore.

Indipendentemente del titolo di studio sono ammessi ai concorsi di cui al precedente comma, coloro che dimostrino di avere svolto soddisfacentemente funzione di Direttore o di Vice Direttore da almeno cinque anni.

La nomina viene a seguito di pubblico concorso per titoli e per esami, bandito dall'Ente Gestore di Mercato, sentito la Commissione di Mercato.

L'esame consiste in un colloquio che i candidati debbono sostenere dinanzi ad una commissione la cui nomina è fatta dallo stesso Ente Gestore e approvata dalla Commissione Provinciale di Vigilanza.

L'oggetto di colloquio, secondo quanto verrà previsto nel bando di concorso, sarà, il Commercio, il Trasporto e la Conservazione dei prodotti trattati nel mercato e la legislazione relativa specialmente attinente alle norme igieniche, nonché elementi di diritto costituzionale, amministrativo e penale, della legislazione del lavoro e previdenza sociale, della degislazione concernente la disciplina delle aziende individuali e societarie.

Qualora si intenda nominare Direttore di Mercato elemento che svolga tale funzione in altro mercato ortofrutticolo, da almeno un biennio, a seguito di nomina o di conferma ai sensi del presente articolo, l'assunzione può essere fatta per chiamata diretta e a prescindere dal possesso del requisito del titolo di studio.

Il Direttore di Mercato deve prestare la sua opera nel disimpegno delle proprie mansioni.

Egli non può effettuare consulenze tecniche, nè svolgere attività commerciali o altre attività ritenute incompatibili dall'Ente gestore del Mercato con le funzioni da lui svolte nel mercato stesso.

Il trattamento economico e giuridico del Direttore di Mercato è regolato dall'Ente gestore. Secondo le disposizioni, riguardanti il personale dell'Ente.

Art.5

Altro personale addetto al mercato

Il Direttore di mercato è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da personale impiegatizio ed operaio gerarchicamente da lui dipendente assunto dall'Ente gestore in relazione alle effettive necessità funzionali del mercato stesso.

Il rapporto di impiego e di lavoro ed il trattamento economico del personale di cui al precedente comma è regolato da.....

Art.6

Funzionamento e compiti della Commissione di mercato

La Commissione di mercato, di cui al precedente art.3, è di regola convocata dal Presidente una volta al mese ogni qual volta il Presidente stesso lo ritenga necessario, oppure quando ne venga avanzata richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti.

Gli inviti di convocazione recanti l'ordine del giorno devono prevedere la 1^a e la 2^a convocazione e devono pervenire ai membri della Commissione almeno 5 giorni prima della data di convocazione.

Anche per le riunioni della Giunta, da convocare con le modalità di cui sopra, tale termine è fissato in cinque giorni, fermo restando che in caso d'urgenza il Presidente può convocare i due Organi anche con preavviso di giorni due.

Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza di almeno la metà di uno dei componenti, mentre per quelli di seconda convocazione, è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.

Tutte le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

I membri della Commissione o della Giunta che senza giustificato motivo non intervengano a tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti.

La Commissione ha il compito di:

1) stabilire il numero di posteggi di cui il mercato è capace, in relazione allo spazio totale disponibile e a quello che può occupare ciascun posteggio, precisando la parte di superficie riservata ai produttori ed eventualmente quella destinata a venditori occasionali. Nella determinazione della superficie di ciascun posteggio fisso del mercato si dovrà tener conto della capacità degli impianti, delle attrezzature e delle dimensioni necessarie a garantire la funzionalità del posteggio e lo sviluppo di una congrua attività commerciale dell'azienda.

2) esprimere il parere in merito alle tariffe dei servizi di mercato proposte dal Comune e soggette all'approvazione del Comitato Provinciale dei Prezzi;

3) proporre al Comune le eventuali modifiche e miglioramenti alle attrezzature ed ai servizi del mercato, al fine di assicurare la massima possibile efficienza funzionale, anche sotto l'aspetto igienico-sanitario;

4) proporre all'Ente gestore modifiche al regolamento di mercato, in base alle necessità accertate, per un più aderente funzionamento del mercato stesso alle esigenze delle attività commerciali che si svolgono;

5) deliberare la sanzione della sospensione fino ad un massimo di tre mesi nei confronti degli operatori del mercato, secondo quanto stabilito dall'art. 15 della legge 25 marzo 1959, n. 125, e ratificare la sanzione disposta, nei casi gravi ed urgenti, dal Direttore di mercato, in base al secondo comma dello stesso articolo della sopraindicata legge;

6) esercitare ogni altra attribuzione prevista dalla legge 25 marzo 1959, n. 125 e dal presente regolamento.

Al fine di consentire alla Commissione Provinciale di Vigilanza lo svolgimento dei compiti previsti dalla Legge, la Commissione di Mercato provvede:

a) a riferire elementi e valutazioni in ordine ad accertamenti e controlli effettuati nell'ambito del mercato;

b) ad inviare notizie dei provvedimenti così come risultano dai verbali delle proprie riunioni;

c) a comunicare eventuali rilievi e deficienze sulle irregolarità riscontrate nell'esercizio del commercio all'ingrosso nell'ambito della Provincia.

d) provvedere a fissare l'organico del personale dipendente dall'Ente gestore necessario al funzionamento dei servizi del mercato, su proposta del Direttore di mercato.

Art. 7

* Compiti del Direttore del mercato

Il Direttore del mercato è responsabile del regolare funzionamento del mercato stesso e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente regolamento, nonché a quelle impartite al riguardo dalla competente Ripartizione Commercio, Annona e Mercati e alle decisioni adottate dalla Commissione di mercato nell'ambito della sua competenza.

Egli sovrintende al personale addetto al mercato e in tale sua funzione propone alla Direzione Commercio, Annona e Mercati l'assegnazione del personale stesso, in relazione alle effettive esigenze del mercato.

Al Direttore di mercato sono, inoltre, attribuiti i seguenti particolari compiti:

1) accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti in base alla certificazione prevista dal presente regolamento;

2) curare l'osservanza degli orari di apertura e di chiusura del mercato;

3) vigilare a che non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del mercato;

4) accertare che tutte le operazioni di compra-vendita si effettuino in armonia con le norme previste dal regolamento;

5) intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell'ambito del mercato;

6) autorizzare, in casi eccezionali, l'introduzione e l'uscita di derrate fuori l'orario prescritto;

7) proporre all'Ente gestore, anche su segnalazione degli operatori, le iniziative

ve atte a favorire l'approvvigionamento del mercato ,ad ampliare il raggio di vendita dei prodotti ed aumentare il volume degli affari,nonchè a migliorare la tecnica delle vendite e dei servizi;

8) accertare, in base alle norme vigenti, che le merci, i veicoli e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti;

9) accertare, a richiesta e a spese degli interessati, con l'eventuale intervento di un esperto, rilasciandone certificazione, la specie, la qualità e, ove occorra, la varietà delle merci;

10) vigilare perchè l'attività dei commissionari, dei mandatari e degli astatori si svolga secondo le norme di legge e di regolamento;

11) Vigilare perchè non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso delle derrate e perchè vengano impediti eventuali frodi;

12) eseguire e disporre saltuarie ispezioni, nelle ore di chiusura e, in particolare, in quelle notturne;

13) in casi particolari ed urgenti, adottare i provvedimenti che si rendono necessari riferendone alla Ripartizione Commercio, Annona e Mercati e alla Commissione di mercato;

14) curare in modo particolare la regolare vendita dei prodotti affidati alla Direzione del mercato;

15) curare nel quadro delle attrezzature di mercato la buona conservazione dei prodotti di cui al successivo art.47;

16) comminare la sanzione della sospensione di cui all'art.15 della Legge 25 Marzo 1959, n.125;

17) curare l'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dagli organi sanitari di cui al successivo art.12;

18) svolgere ogni altra funzione demandatagli da disposizioni legislative o regolamentari, nonchè dal presente regolamento;

19) emanare ordini di servizio per il regolare svolgimento delle operazioni, in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni.

Il Direttore ha facoltà di allontanare dal mercato le persone che si rifiutino di sottostare alle norme della legge e del regolamento o che comunque turbino con il loro comportamento il regolare funzionamento del mercato. Tale disposizione non si applica nei confronti degli operatori del mercato e del personale ad esso addetto.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Direttore del mercato si avvale, all'occorrenza, dall'assistenza delle forze di polizia urbana in servizio nel mercato o delle altre forze di polizia.

Art.8

Le rilevazioni statistiche da effettuarsi in conformità alle disposizioni dell'Istituto Generale di Statistica, riguardano sia le quantità delle singole

merci introdotte nel mercato, sia i prezzi di vendita delle medesime nelle contrattazioni realizzate in seno al mercato.

La rilevazione statistica delle quantità è basata sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci al mercato. Tali documenti devono essere completi degli elementi occorrenti ai fini statistici e cioè: indicazione esatta della specie merceologica della varietà, della quantità, della provenienza, nonché della quantità espressa in peso o a numero.

La rilevazione dei prezzi, cui deve provvedere la Direzione del mercato, viene effettuata a mezzo di intervistatori scelti tra i dipendenti all'uopo qualificati, i quali, durante tutto il periodo delle vendite, intervisteranno gli operatori per raccogliere dagli stessi i prezzi praticati. Per ogni prezzo rilevato, l'intervistatore dovrà registrare, oltre al prezzo, anche la varietà e la qualità della merce cui i prezzi si riferiscono e il nome dell'operatore che ha fornito l'indicazione.

La Direzione del mercato ha la facoltà di effettuare controlli in analogia a quanto disposto per altri fini, dall'ultimo comma dell'art.45 nonché di richiedere ai venditori dichiarazioni scritte sui prezzi praticati nella giornata per alcuni prodotti

L'Istituto Centrale di Statistica può effettuare controlli sulla esattezza delle rilevazioni e, in caso di necessità, può disporre, d'intesa con l'Ente gestore, apposite rilevazioni in merito a particolari aspetti del movimento delle merci introdotte nel mercato.

I dati individuali rilevati in conformità alle istruzioni dell'Istituto Centrale di Statistica, sono soggetti al segreto d'ufficio e non possono essere comunicati a chicchessia per qualsiasi motivo. I dati globali, unitamente ai prezzi rilevati, dovranno essere oggetto, invece, della massima divulgazione.

Art.9

Polizia del mercato

L'ordine pubblico ed il servizio di polizia amministrativa sono assicurati dai competenti organi di polizia.

Art.10

Servizio di verifica del peso

Nell'interno del mercato è posto a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica del peso.

La Direzione del Mercato, anche su richiesta degli interessati, può eseguire controlli sulla esattezza della pesatura presso i venditori.

La Direzione provvede ad eseguire tali controlli prima o all'atto della consegna delle merci e alla presenza degli interessati.

Art.11
Gestione dei servizi

L'Ente gestore provvede, sia direttamente, sia mediante concessione, ai seguenti servizi di mercato:

- 1) servizio di pulizia del mercato;
- 2) servizio di bar e ristoro;
- 3) servizio di posteggio per biciclette, cicli a motore, autocarri, automobili, carri a trazione animale o altri mezzi di trasporto;
- 4) ogni altro servizio ausiliario del mercato.

Le concessioni sono regolate da apposita convenzione tra l'Ente gestore e la ditta concessionaria. Il concessionario non può cedere il servizio assunto sotto pena di decadenza.

Art.12
Servizi igienico-sanitari

Al servizio di vigilanza igienico sanitaria, ed al posto di medicazione, nonché all'accertamento della commestibilità dei prodotti ortofrutticoli, immessi nel mercato, provvedono i competenti organi provinciali o comunali di sanità, facendo osservare le norme vigenti, o che saranno impartite dal Ministero della Sanità anche in materia di igiene del suolo e dell'abitato.

I detti organi possono dichiarare non idonee all'alimentazione determinate partite di prodotti e disporre la distruzione o l'avviamento a particolari destinazioni, sotto debito controllo, rilasciandone certificazione da consegnarsi al detentore della merce e alla Direzione del mercato.

Art.13
Facchinaggio

Le operazioni di facchinaggio e trasporto all'interno del mercato sono eseguite da facchini liberi in possesso del certificato previsto dall'art.121 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 Giugno 1931, n.773, e autorizzati annualmente con ordinanza del Sindaco, su proposta del Direttore del mercato, sentiti i rappresentanti sindacali della categoria operante nel mercato e la Commissione di mercato.

Gli operatori alle vendite, nell'ambito dei posteggi e dei magazzini di cui sono concessionari, possono svolgere le operazioni di facchinaggio personalmente o a mezzo di propri dipendenti regolarmente assunti per tale specifica mansione. Per ambito del posteggio e del magazzino si intende anche il pianale del veicolo ad essi accostato per lo scarico.

Gli acquirenti possono anch'essi provvedere al carico e al trasporto delle merci personalmente o a mezzo di propri dipendenti regolarmente assunti, limitatamente alle merci di loro proprietà.

Nei casi di esigenze eccezionali, derivanti da straordinari afflussi di derrate e da conseguenti particolari necessità di trasporto e facchinaggio, il Direttore

9

del mercato può autorizzare gli operatori, sempre in conformità alle norme di cui al secondo e terzo comma del presente articolo, a compiere operazioni normalmente riservate ai facchini liberi, sentiti i rappresentanti sindacali degli operatori alle vendite e dei facchini liberi stessi.

Tutti gli operatori che intendano avvalersi di personale proprio debbono darne preventiva comunicazione alla direzione del mercato.

I facchini liberi, per essere ammessi ad esercitare il loro mestiere nell'interno del mercato, debbono avere compiuto il 18° anno di età, ed essere esenti da malattie ed infermità che possano pregiudicare l'igiene e la salute pubblica, nonché lo svolgimento della propria attività. A tal fine dovranno essere in possesso di libretto sanitario aggiornato.

L'autorizzazione non potrà essere rinnovata oltre il 31 dicembre dell'anno in cui l'interessato avrà compiuto il 61° anno di età.

Sulla determinazione annuale del numero e sull'indicazione nominativa dei facchini liberi a disposizione degli operatori provvede il Sindaco, su proposta del Direttore del mercato, sentiti la Commissione di mercato ed i rappresentanti sindacali degli stessi facchini liberi, in modo da garantire un efficace servizio ed assicurare a questi la continuità del lavoro ed il raggiungimento di un'equa retribuzione media giornaliera in riferimento al volume delle operazioni da essi effettivamente svolte e alle relative tariffe. Resta inteso che l'Ente gestore non assume alcuna responsabilità per eventuali diminuzioni del volume del lavoro di facchinaggio indipendenti della volontà specifica degli Organi Comunali, che si dovessero verificare nell'arco dell'anno cui si riferiscono la determinazione numerica e l'indicazione nominativa di cui sopra.

I facchini liberi sono pagati per i servizi effettivamente resi e secondo la tariffa proposta dalla Giunta Municipale, sentiti la Commissione di Mercato ed i rappresentanti sindacali degli stessi facchini liberi, ed approvata dal Comitato Provinciale dei Prezzi.

Essi sono responsabili delle merci loro affidate per lo scarico, il carico e la consegna e non possono imporre la loro opera, nè possono rifiutarla quando ne siano richiesti. E' ad essi, altresì vietato di farsi aiutare da altre persone non autorizzate nel disimpegno della loro attività.

Durante la loro permanenza nel mercato all'ingrosso e nelle aree o nei magazzini ad esso pertinenti, i facchini debbono indossare l'uniforme prescritta dal Comune, sulla cui foggia e colore siano stati sentiti i rappresentanti sindacali della categoria degli stessi facchini. Anche il personale di fatica degli operatori fissi deve essere soggetto ad analoga disposizione.

I facchini possono liberamente unirsi in cooperative o gruppi di lavoro, costituiti ed organizzati secondo le leggi vigenti.

Peraltro ad essi non può farsi obbligo di appartenere ad uno dei predetti organismi di lavoro, purchè dimostrino di aver provveduto a regolare completamente la propria posizione assicurativa e previdenziale ad ogni effetto e dimostrino, altresì, di essere adeguatamente assicurati per danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio della loro attività.

I facchini liberi che contravvengono alle disposizioni del presente regolamento e a quelle emanate dal Direttore del mercato nella sua competenza e che comunque turbino il normale funzionamento del mercato, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) la diffida scritta ed orale disposta dal Direttore;
- b) la sospensione dal mercato da uno a quindici giorni disposta dal Direttore; per la sospensione oltre i cinque giorni dovranno però essere sentiti i rappresentanti sindacali;
- c) nei casi gravi, la revoca dell'autorizzazione e la espulsione dal mercato disposta con ordinanza del Sindaco, su proposta del Direttore, sentita la Commissione di mercato, previa contestazione dell'addebito all'interessato;

Durante il periodo di sospensione il punito non può accedere al mercato per nessun motivo.

Alle stesse sanzioni, fatta eccezione per quella prevista al punto c), sono assoggettati i dipendenti degli operatori commerciali o dei produttori autorizzati alla vendita diretta.

Gli operatori alle vendite, singoli o associati, quando le particolari esigenze del mercato lo consiglino, possono affidare, con apposita convenzione, alle cooperative, alle carovane o ai gruppi di lavoro eventualmente costituiti tra i facchini liberi, i servizi di cui al secondo comma del presente articolo. La convenzione è approvata e resa esecutiva dal Consiglio Comunale sentiti i rappresentanti sindacali dei facchini liberi e degli operatori di mercato. Resta inteso che il Direttore di mercato stesso e l'Ente gestore non assumono alcuna responsabilità in ordine alla convenzione medesima, salvo l'adozione dei provvedimenti disciplinari a carico dei firmatari eventualmente inadempienti, in conformità di quanto previsto dal presente Regolamento.

La direzione del mercato prenderà nota delle assenze dei facchini liberi e proporrà la revoca dell'autorizzazione nei confronti di coloro che risultassero assenti per 90 giorni consecutivi o per 180 giorni complessivi nel corso dell'anno solare, senza giustificato motivo o per un intero anno per motivi di salute. Per soli motivi di salute, in casi del tutto eccezionali, potrà essere rinnovata l'autorizzazione per un ulteriore anno. Al termine del periodo di malattia l'interessato dovrà presentare il libretto sanitario aggiornato.

Art.14

Pesatura dei prodotti

Ogni venditore permanente provvede al peso delle derrate mediante una o più bilance automatiche di sua proprietà, installate nel posteggio di vendita.

In ogni caso nessun onere per la pesatura dovrà gravare sull'acquirente.

La Direzione del mercato pone a disposizione degli operatori economici un servizio di pesatura.

Art.15

Tariffe

Le tariffe di tutti i servizi di mercato, anche se dati in concessione, sono proposte dall'Ente gestore, sentito il parere della Commissione di mercato, ed approvate dal Comitato Provinciale dei Prezzi.

Le tariffe anzidette sono, a cura del Direttore di mercato, esposte in luoghi adatti e, comunque, in tutti i posteggi di vendita, in modo che coloro che operano nel mercato possano prendere visione.

Per nessun motivo possono essere imposti o esatti da chicchessia pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti nelle tariffe o che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese. Le somme eventualmente pagate in più sono ripetibili.

Il Direttore del mercato può sospendere dal mercato stesso coloro che contravvengono a quanto disposto nel comma precedente, salvo ratifica da parte della Commissione di mercato.

Art.16

Cassa di mercato

L'ente gestore entro il recinto del mercato pone a disposizione della Cassa di mercato, con ingresso nel mercato stesso, i locali occorrenti per lo svolgimento dei compiti di cui all'art.12 della Legge 25 Marzo 1959, n.125.

Qualora se ne ravvisi l'opportunità sentita la Commissione di mercato, potrà essere istituito apposito "Fondo di garanzia" per agevolare l'effettuazione di operazioni creditizie, da parte della Cassa di mercato, in favore degli operatori del mercato stesso, ivi compresi gli organismi economici dei facchini liberi.

Le modalità per la costituzione ed i limiti entro cui il "Fondo" deve essere contenuto sono stabiliti dalla Commissione di mercato, che esercita, inoltre, il controllo sulla gestione del fondo stesso.

Non può farsi obbligo agli operatori commerciali di fare ricorso alla Cassa di Mercato.

Art.17

Responsabilità

Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, l'Ente gestore non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze o deperimenti di derrate, che dovessero, per qualunque titolo, derivare agli operatori od ai frequentatori del mercato.

Gli operatori e i frequentatori del mercato sono responsabili di danni da essi o dai loro dipendenti, causati all'Ente gestore. A loro carico il Direttore del mercato può adottare le sanzioni di cui al presente regolamento.

Art.18

Venditori

Sono ammessi alle vendite nel mercato:

- a) i commercianti all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli;
- b) i produttori ortofrutticoli, singoli o associati, anche se non iscritti all'albo tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura

- c) i consorzi e le cooperative di produttori ed i commercianti di prodotti ortofrutticoli;
- d) gli industriali che provvedono alla lavorazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli;
- e) gli Enti di colonizzazione;
- f) gli Enti Comunali di Consumo;
- g) le organizzazioni di produttori di cui alla Legge n.622 del 27 luglio 1967.

Art.19
Compratori

Sono ammessi agli acquisti nel mercato:

- a) i commercianti all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli;
- b) i commercianti al minuto di prodotti ortofrutticoli;
- c) gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione di prodotti ortofrutticoli;
- d) le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo e i gestori di alberghi e ristoranti;
- e) gli Enti Comunali di consumo.

Entro l'orario stabilito dall'art.33 del presente regolamento sono ammessi i consumatori che presso i produttori possono effettuare anche acquisti per quantitativi inferiori a quelli minimi stabiliti dall'art.1 del presente regolamento.

Art.20
Commissionari, mandatari ed astatori

Sono ammessi ad operare, nel mercato, per le vendite e per gli acquisti, anche commissionari e mandatari iscritti all'albo di cui all'art.3 della legge 25 marzo 1959, n.125, che abbiano prestato all'Ente gestore cauzione fruttifera per importo di £ 250.000. Tale cauzione deve essere prestata in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo stato al valore di borsa, oppure mediante fidejussione bancaria.

La cauzione resta vincolata per tutto il tempo in cui l'interessato è ammesso ad operare nel mercato.

Le eventuali modifiche dell'importo della cauzione saranno stabilite dalla Giunta Municipale, sentita la Commissione di mercato; in ogni caso la cauzione stessa non potrà essere inferiore a £ 200.000.

Nel caso che il commissionario o mandatario cessi dalle sue funzioni per qualsiasi motivo, la Direzione del mercato ne dà notizia con avviso da affiggersi nel mercato.

Trascorsi novanta giorni senza che sia stata prodotta opposizione, si provvede alla restituzione della cauzione, con ordinanza del Sindaco.

Per le vendite, eventualmente effettuate col sistema dell'asta pubblica, sono ammessi ad operare nel mercato anche gli astatori.

Art.21

Accertamento del possesso dei requisiti.
per l'ammissione alle vendite e agli acquisti

Il possesso dei requisiti per essere ammessi alle vendite e agli acquisti nel mercato è accertato dal Direttore di mercato attraverso l'esame della seguente documentazione:

- a) certificazione dell'iscrizione degli albi di cui all'art.3 della legge 25 marzo 1959, n.125;
- b) certificazione, da rilasciarsi dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della provincia in cui risiede l'interessato, previsti gli accertamenti del caso, dalla quale risulti l'appartenenza del titolare della certificazione stessa ad una delle categorie indicate alle lettere b), c), d), degli articoli 18 e 19, qualora si tratti di persone non sottoposte all'obbligo dell'iscrizione negli albi di cui alla lettera a) del presente articolo.

Art.22

Documento per l'accesso al mercato

Il Direttore del mercato, rilascia, a sua firma, a tutte le persone ammesse al mercato apposita tessera numerata, bollata e munita di fotografia dell'interessato.

Nella tessera devono essere indicate:

- a) le generalità del titolare;
- b) il titolo di ammissione al mercato;
- c) il periodo di validità.

Per il rilascio della tessera può essere imposto il pagamento di un diritto a titolo di rimborso delle spese.

Il Direttore del mercato può autorizzare eccezionalmente l'ingresso di altre persone che ne facciano richiesta, da lui ritenuta giustificata.

Avverso il mancato rilascio della tessera è ammesso ricorso alla Commissione di mercato, che decide entro trenta giorni con provvedimento definitivo.

Art.23

Disciplina degli operatori

Le organizzazioni di produttori di cui alla Legge n.622 del 27 luglio 1967, produttori, i consorzi e le cooperative di produttori, non iscritti nell'albo tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, e Agricoltura, possono vendere soltanto i prodotti di produzione propria o dei soci.

I produttori provvedono alla vendita dei loro prodotti oltreché personalmente, anche a mezzo di familiari o di persone dipendenti dall'azienda, preventivamente autorizzati dalla Direzione del mercato. Gli uni e gli altri debbono essere espressamente incaricati e non possono rappresentare altri produttori.

Le organizzazioni di produttori di cui alla legge n.622 del 27 luglio 1967, consorzi e le cooperative di produttori, nonché altri enti assegnatari di terre-

effettuano le vendite a mezzo di persone da esse designate purchè soci o dipendenti regolarmente assunti.

I commissionari, i mandatari e gli atstatori non possono esercitare per conto proprio, sia nel mercato che fuori mercato, il commercio dei prodotti oggetto dell'attività di mercato, nè svolgere il commercio suddetto per in-posta persona.

Nel caso che un operatore riceva considerevoli quantità di determinati prodotti, potrà incaricare altre ditte commissionarie, operanti nel mercato stesso, della vendita di parte delle derrate ricevute, dandone immediatamente comunicazione a Direttore del mercato.

I commercianti grossisti possono effettuare vendite anche per conto terzi ove specificatamente incaricati dal proprietario della merce, purchè iscritti anche nell'albo dei commissionari di cui all'art. 3 della Legge 25 marzo 1959, n. 125 ed abbiano versato la cauzione nella misura ridotta alla metà di quanto prescritto dal precedente art. 20.

I commercianti all'ingrosso, anche se titolari di posteggio di vendita, durante la contrattazione possono provvedere all'acquisto dei prodotti nell'ambito del mercato. Le eventuali rivendite di tali prodotti nell'ambito del mercato debbono essere preventivamente notificati al Direttore del mercato il quale può vietarle in relazione alle esigenze del mercato stesso.

Art. 24

Destinazione dei posteggi

I posteggi fissi sono di preferenza destinati ai commercianti all'ingrosso, ai commissionari e mandatari, iscritti agli albi, di cui all'art.3 della Legge 5 marzo 1959, n.125 ed alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, di cui alla legge 27 luglio 1967, n.622, ed alle cooperative ortofrutticole e loro consorzi, che dimostrino di poter svolgere rilevante attività a carattere continuativo.

Ai produttori singoli o associati e alle organizzazioni di cui alla legge predetta, che svolgono attività a carattere stagionale, deve essere riservata dalla commissione di mercato una parte adeguata dello spazio esistente, in relazione alle esigenze ed alla natura del traffico nel mercato.

Art.25

Assegnazione dei posteggi

I posteggi fissi per attività a carattere continuativo, sono assegnati dal Consiglio Comunale di cui agli articoli 18 e 20 su domanda degli interessati, in base a criteri predeterminati dalla Commissione di Mercato, anche in relazione all'eventuale necessità di stabilire in ordine di priorità.

Le assegnazioni dei predetti posteggi hanno la durata massima di anni 5, salvo rinnovo e saranno effettuate solo a favore di persone di comprovata competenza, in possesso dei requisiti di cui all'art.21 le quali dimostrino altresì di

non essere fallite o di essere state riabilite, di non avere procedura fallimentare in corso e di avere posizione tributaria regolare.

Le assegnazioni eventualmente disposte nel corso del predetto quinquennio scadranno egualmente al termine del quinquennio stesso.

I canoni per l'uso dei posteggi vengono stabiliti dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione di Mercato e approvati dal Comitato Provinciale dei Prezzi. Essi devono essere pagati a rate mensili anticipate.

Le aree destinate ai produttori singoli o associati sono assegnate dal Direttore del mercato ai richiedenti che dimostrino di appartenere alle corrispondenti categorie indicate all'art. 18, secondo il disposto dell'art. 21. A ciascuno di essi può essere assegnata un'area proporzionale all'entità della produzione dichiarata, sia a carattere fisso sia a carattere saltuario. Le assegnazioni sono comunque valide soltanto per ciascun anno solare o parte di esso.

La tariffa per l'occupazione delle aree indicate nel comma precedente, stabilita con le modalità indicate all'art. 15, deve essere pagata anticipatamente.

Art. 26

Carattere delle assegnazioni di posteggio

Qualora l'assegnazione del posteggio sia fatta a persona fisica essa è strettamente personale e non può essere ceduta a chicchessia a nessun titolo. Ove fosse effettuata la cessione dell'azienda al coniuge o ai parenti entro il terzo grado in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento, e solo in tali casi, l'Ente gestore dovrà preferire nell'assegnazione del posteggio il cessionario che ne faccia richiesta.

Analogamente si procederà, ove si verifichi il decesso del titolare, nel quale caso, comunque, agli eredi legittimi sarà consentito di fruire dell'assegnazione fino alla scadenza della stessa, sempreché essi siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle vendite nel mercato. In caso diverso, gli eredi stessi possono farsi rappresentare da persona avente requisiti suddetti.

Qualora la persona fisica assegnataria di un posteggio intenda costituire una società per l'esercizio dell'attività svolta in mercato, può chiedere che l'assegnazione del posteggio sia disposta a favore della società fino alla scadenza.

L'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione di Mercato, può deliberare con provvedimento del Consiglio Comunale, l'assegnazione del posteggio alla società, purché questa assuma tutte le responsabilità e gli impegni, sia d'ordine fiscale sia d'ordine finanziario e commerciale della persona fisica nella sua qualità di operatore fisso del mercato, e purché il rappresentante legale della stessa sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente regolamento e non vi ostino motivi di pubblico interesse.

Il provvedimento di diniego deve essere motivato e non può produrre effetto di cessazione di attività della ditta richiedente.

Qualora l'assegnazione di un posteggio sia disposta a favore di una persona giuridica, essa viene intestata al legale rappresentante, in tale sua qualità, purchè in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.

In caso di sostituzione della persona del legale rappresentante, il posteggio verrà intestato al nuovo rappresentante. In tale caso non potrà esserci soluzione di continuità nella gestione del posteggio stesso e, pertanto, in attesa del provvedimento formale di concessione il Direttore del mercato consentirà la gestione provvisoria.

Art.27

Gestione dei posteggi

IL posteggio deve essere gestito dall'intestatario dell'assegnazione o dalle persone di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Quando l'assegnazione sia fatta a persona fisica, questa, in caso di comprovato impedimento, può essere autorizzata a farsi rappresentare nella gestione dal coniuge o da un parente entro il terzo grado avente i requisiti previsti dal presente regolamento per l'assegnazione stessa.

Nel caso di assegnazione a persone giuridiche che esercitino il commercio all'ingrosso, si potrà consentire che la gestione sia affidata a persona diversa da quella del legale rappresentante, purchè sia in possesso dei requisiti sopra richiamati e non si renda responsabile delle infrazioni previste dall'art.3 della legge 25 marzo 1959, n.125.

Gli assegnatari, per i rapporti con l'Ente gestore, sono domiciliati, ad ogni effetto, presso il rispettivo posteggio.

Art.28

Indicazioni sui posteggi

In conformità dell'atto di assegnazione, ogni assegnatario deve indicare chiaramente sulla testata dell'accesso al rispettivo posteggio, il proprio nome, cognome e indirizzo o la ditta con relativa sede; le società debbono indicare la ragione o la denominazione sociale con l'indicazione del nome, cognome e indirizzo dell'intestatario.

I relativi cartelli debbono avere dimensioni di due metri quadrati.

Ogni commissionario o commerciante, deve, inoltre, tenere esposto un'elenco indicante cognome, nome, qualifica e abitazione di ciascun dipendente addetto alle operazioni che si svolgono nell'interno del mercato.

Le indicazioni suddette debbono essere conformi a quelle risultanti dall'elenco preventivamente comunicato alla Direzione del mercato.

Art.29

Uso dei posteggi

I posteggi ed i magazzini debbono essere usati solo per il deposito dei prodotti e degli oggetti necessari per la vendita. E' tassativamente vietato adibire posteggi e magazzini e tutte altre aree a deposito di imballaggi vuoti.

Durante le ore di chiusura del mercato nessuno deve rimanere nei posteggi e

nei magazzini, salvo speciale permesso scritto rilasciato dal Direttore del mercato, che impartirà le disposizioni del caso.

Non è consentito installare nei posteggi e nei magazzini impianti di qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualunque specie ed entità, senza la preventiva autorizzazione della Ripartizione Commercio, Annona e Mercati.

Art.30

Termine delle assegnazioni

Le assegnazioni dei posteggi cessano:

- a) alla scadenza;
- b) per rinuncia dell'assegnatario durante il periodo di assegnazione;
- c) per fallimento dichiarato a carico dell'assegnatario;
- d) per scioglimento della società assegnataria;
- e) allo scadere del quarantacinquesimo giorno di morosità nel pagamento del canone di posteggio.

Art. 30 Reg. 77

Art.31

Revoca delle assegnazioni

L'assegnazione del posteggio è revocata nei seguenti casi:

- 1) cessione totale o parziale del posteggio a terzi;
- 2) perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite nel mercato e per l'assegnazione del posteggio;
- 3) inattività completa del posteggio per trenta giorni consecutivi o per sessanta giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dalla Commissione di mercato;
- 4) accertate gravi inadempienze e scorrettezze commerciali;
- 5) gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato.

La revoca è disposta dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione di mercato, previa contestazione degli addebiti all'interessato, salvo ogni altra azione civile e penale.

La Commissione di mercato deve esprimere il proprio parere entro 30 giorni dalla data richiesta.

Art.32

Riconsegna dei posteggi

Cessata o revocata l'assegnazione, i posteggi ed annessi devono essere riconsegnati all'Amministrazione Comunale liberi di persone e cose, entro quindici giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca.

In caso di inottemperanza si procede allo sgombero, a cura della Direzione del mercato a spese degli interessati.

L'assegnatario del posteggio è tenuto a rimborsare i danni arrecati al posteggio stesso.

Art.33

Calendario e orario

Le contrattazioni e le operazioni di vendita hanno luogo tutti i giorni, fatta eccezione per quelli indicati nel calendario, stabilito annualmente con ordinanza del Sindaco, sentita la Commissione di mercato.

L'orario delle contrattazioni e delle vendite viene fissato con la procedura indicata nel comma precedente.

L'orario riservato ai privati consumatori non deve coincidere con quello riservato alle categorie di cui all'art.19.

Nell'orario di vendita sarà prevista anche l'apertura pomeridiana, ammènchè sentita la Commissione di Mercato, non si ritenga di disporre diversamente in considerazione delle esigenze del mercato.

L'orario di mercato deve essere tale da consentire agli operatori, oltre alle operazioni di vendita, anche quelle relative all'asportazione delle merci, sia di quelle vendute sia di quelle da trasferire fuori mercato, nonché le contabilizzazioni indispensabili.

Il Direttore può, in particolari circostanze, ritardare o anticipare l'inizio e il termine delle operazioni di vendita.

Gli operatori all'ingrosso fuori del mercato dovranno osservare gli stessi orari di vendita e lo stesso calendario stabilito per il mercato all'ingrosso.

Art.34

Inizio e termine delle operazioni di vendita

L'inizio e il termine delle operazioni di vendita, nonché delle vendite ai privati consumatori sono annunciati con apposito segnale.

Art.35

Ingresso al mercato

Hanno libero accesso al mercato tutte le persone in possesso del documento di cui all'art.22, i commercianti all'ingrosso muniti di certificato comprovante l'iscrizione nell'apposito albo tenuti dalle Camere di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura, nonché tutti i conferenti le derrate.

I privati consumatori sono liberamente ammessi durante l'orario di cui all'art.33.

Art. 36

Ordine interno

E' vietato sia nel mercato che nelle sue dipendenze:

- a) ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
- b) attirare i compratori con grida o schiamazzi;
- * c) gettare rifiuti o altro fuori dei recipienti e dei luoghi all'uopo destinati o comunque insudiciare il mercato;
- d) introdurre cani;
- e) accendere fuochi;
- f) sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizione, quale che sia l'ente beneficiario;
- g) tutto ciò che possa memorare o compromettere l'ordine e il decoro del mercato, nonchè la disciplina delle contrattazioni;
- h) etenere nei magazzini e nei posteggi o nel sottosuolo dei mercati materiale infiammabile e qualsiasi oggetto pericoloso o utilizzare i medesimi per deposito di materiali non strettamente attinenti all'attività di mercato.

E' altresì vietato nel mercato e nelle sue dipendenze, portare armi di qualsiasi genere, anche se il detentore sia munito di porto d'armi.

Gli operatori del mercato ed il personale di fatica potranno apporre, in appositi albin avvisi a carattere sindacale, previo nulla osta del Direttore.

Art. 37

Pulizia dei posteggi

Gli assegnatari debbono curare che i posteggi di vendita e i locali con relativi annessi (scale, magazzini, ecc.) di loro pertinenza siano costantemente tenuti puliti.

I rifiuti debbono essere, a cura degli assegnatari dei posteggi, raccolti in appositi recipienti muniti di coperchio, per essere poi ritirati dal personale all'uopo incaricato.

Art. 38

Circolazione dei veicoli

I veicoli portanti prodotti destinati alla vendita in mercato hanno libero ingresso a cominciare dall'apertura del mercato stesso. I veicoli dei compratori possono essere ammessi dall'inizio delle operazioni di vendita, quando le condizioni di viabilità del mercato lo consentono.

La circolazione e la sosta dei veicoli, nonchè il carico e lo scarico delle

merci, sono regolati dal Direttore del mercato, con apposito ordine di servizio. L'uso dei veicoli per il trasporto interno delle merci, in ausilio alle operazioni di facchinaggio, è autorizzato dal Direttore del mercato. Le caratteristiche tecniche e di ingombro di tali mezzi debbono essere stabilite dal Consiglio Comunale tenendo presenti le esigenze igieniche e funzionali del mercato, in rapporto agli impianti e alla rete viaria di esso, nonché la necessità di evitare i rumori molesti.

I provvedimenti di cui al precedente comma del presente articolo dovranno essere adottati sentito il parere dei rappresentanti degli organismi economici dei facchini liberi e quello degli operatori alle vendite.

Il numero massimo dei predetti veicoli per il trasporto interno è fissato dal Consiglio Comunale su proposta del Direttore del mercato, sentiti la Commissione di mercato e i rappresentanti dei facchini liberi.

Nell'interno del mercato i veicoli debbono procedere a passo d'uomo; quelli a traino animale debbono essere condotti a mano.

Art. 39

Operazioni di vendita

Le vendite avvengono, di regola, a libera contrattazione.

La Direzione del mercato comunica tutte le notizie ritenute utili ai compratori nei riguardi dei quantitativi e dei prezzi di derrate introdotte in mercato e sull'andamento delle vendite.

Al termine delle vendite verranno comunicati i prezzi praticati nella giornata.

Le contrattazioni debbono essere eseguite in lire e - fatta eccezione per i prodotti abitualmente venduti a capo, a collo o preconfezionati - secondo il sistema metrico decimale.

Le eventuali altre modalità di vendita, oltre quelle previste dal presente Regolamento, verranno stabilite con appositi ordini di servizio del Direttore sentita la Commissione di mercato. In caso d'urgenza il Direttore provvede dandone comunicazione alla Commissione di mercato.

Art. 40

Vendita all'asta

La vendita dei prodotti può effettuarsi anche mediante asta pubblica.

Le vendite all'asta si effettuano per lotti di prodotti omogenei, da parte di astatori iscritti all'Albo di cui all'art. 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125.

Il venditore ha l'obbligo di comunicare all'inizio di ciascuna operazione di vendita il peso, la specie, la varietà, la categoria di qualità e il prezzo base della merce offerta, e questa sia stata per tre volte proclamata, la partita e aggiudicata all'unico offerente.

Se nessun aumento sia offerto sul prezzo base d'asta, è consentito aprire una nuova gara in base alla migliore offerta fatta dai presenti.

L'asta, di regola, deve essere effettuata con i sistemi meccanici all'uopo installati nel mercato.

La provvigione spettante all'astatore è stabilita dalla commissione di mercato.

Art.41

Merce di vendita

La merce esposta nei posteggi, deve essere ripartita in distinte categorie secondo la diversa specie, qualità e provenienza, quando quest'ultima caratterizzi il prodotto.

Ai venditori è riconosciuta la facoltà di ritirare dal mercato le merci introdotte, senza dover, per il ritiro stesso, corrispondere all'Amministrazione Comunale alcun diritto o pagamento di qualsiasi natura.

Art.42

Commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli

Per la classificazione, la calibrazione, le tolleranze, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti ortofrutticoli regolarmente in sede C.E.E. si applicano le norme comunitarie; per i prodotti ortofrutticoli non regolamentati si applicano le disposizioni di commercializzazione stabilite dal decreto ministeriale 7 agosto 1959.

Gli imballaggi contenenti prodotti ortofrutticoli debbono essere di peso non superiore al 15 per cento del peso del collo. Per il fogliame il peso dell'imballaggio non deve superare il 20 per cento del peso del collo.

Art.43

Strumenti di pesatura

Gli strumenti di pesatura devono essere sempre:

- a) mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento;
- b) perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;
- c) bene in vista ai compratori.

Art.44

Norme di vendita

Le vendite non effettuate a mezzo astatore devono essere fatte personalmente da coloro che sono autorizzati ad operare nei posteggi, ai sensi del pre-

ente regolamento, o da loro dipendenti.

Le vendite si effettuano a tara merce, oppure a peso netto, a numero o a collo, con l'osservanza delle norme sulla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.

Esaurita la contrattazione della merce, il compratore ha la facoltà di verificare la merce acquistata, ancorchè essa sia normalizzata o, comunque, presentata a strati in imballaggi idonei, purchè la verifica avvenga contestualmente presso il posteggio del venditore. Se dal controllo la merce non risulterà alla qualità contrattata, il compratore può rifiutarla ed annullare l'acquisto.

Art. 45 Vendite per conto

I commissionari e i mandatari ammessi ad operare nel mercato, devono esercitare il loro mandato con le garanzie e le norme stabilite per essi dalle seguenti disposizioni:

Ai commissionari e ai mandatari spetta una provvigione da concordare fra parti e che, in ogni caso, non può superare il 10 per cento del prezzo di vendita.

La provvigione è comprensiva di tutte le spese di mercato, dal momento della consegna dei prodotti alla soglia del posteggio fino alla consegna dei prodotti stessi all'acquirente, nonchè dello "star del credere".

Il commissionario potrà rivalersi delle spese sostenute per rendere i prodotti rispondenti alle norme vigenti in materia di commercializzazione, quando tali operazioni non abbia provveduto il committente.

Delle operazioni medesime il commissionario informerà il Direttore del mercato e il committente.

In ogni conto vendita deve risultare:

- 1) la natura e la qualifica del prodotto ed il numero dei colli;
- 2) il prezzo di vendita;
- 3) il peso lordo o netto da accreditare al committente o mandante.

I commissionari o mandatari debbono tenere a disposizione della direzione del mercato tutti gli atti e i documenti relativi alle operazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.

Art. 46 certificazioni per derrate non ammesse alle vendite o deperite

Li operatori nel mercato possono chiedere al Direttore del mercato la certificazione attestante la mancata ammissione alle vendite delle merci non aventi requisiti voluti dalle norme in vigore.

Per le merci rimaste invendute e che hanno subito deperimento, gli operatori possono chiedere apposito accertamento al Direttore del mercato.

Questi, di intesa con l'organo sanitario, eseguito l'accertamento, facendo intervenire, ove occorra, un esperto a richiesta e a spese dell'interessato, e, sempre che il deterioramento non sia tale da impedire agli effetti sanitari la commerciabilità delle derrate, rilascerà un certificato comprovante il valore del deprezzamento.

Per le merci guaste e non più commestibili, il Direttore rilascerà un certificato comprovante la dispersione, con riferimento all'ordine dell'organo sanitario.

L'operatore che non si avvalga delle facoltà anzidette, non potrà in nessun caso giustificare al produttore o speditore la mancata vendita, o una vendita a prezzi inferiori a quelli della giornata, ovvero una quantità inferiore a quella ricevuta, per uno dei motivi di cui al presente articolo.

Art. 47

Derrate affidate alla direzione del mercato

Il Direttore del mercato provvede, mediante l'opera di mandatari o commissionari nonché della Cassa di Mercato ed in conformità delle norme stabilite dalla Commissione di mercato, alla vendita;

- a) delle derrate affidate alla Direzione per la vendita;
- b) delle derrate pervenute nel mercato all'indirizzo dei commercianti, commissionari e mandatari sospesi, durante il periodo della sospensione, salva diversa disposizione dello speditore, nonché di quelle pervenute a destinatari sconosciuti alla Direzione del mercato, non vengano immesse alla vendita.
- c) delle derrate che, su denuncia dell'Organo sanitario addetto al mercato, risultino in via di deterioramento e che, nonostante la diffida del Direttore del mercato, non vengano immesse alla vendita.

Coloro che ricevono il mandato di cui sopra sono tenuti a compiere tutte le operazioni e funzioni delle quali vengano incaricati dalla Direzione del mercato e debbono versare tempestivamente alla Cassa di mercato, per il successivo inoltro agli aventi diritto, il ricavo netto delle vendite, secondo le disposizioni che saranno impartite di volta in volta, dalla Direzione del mercato.

L'Ente gestore non assume alcuna responsabilità, diretta o indiretta, sotto qualsiasi titolo, verso i produttori, speditori o altri, per pagamenti ad essi dovuti in dipendenza delle operazioni anzidette.

Art. 48

sanzioni

Indipendentemente dalla eventuale azione penale e dalle sanzioni previste da altre norme, le infrazioni alle disposizioni regolamentari, legislative e, comunque, a quelle legittimamente impartite, danno luogo, a carico degli operatori di mercato all'azione disciplinare, così graduata secondo la gravità dell'infrazione.

no o della recidività verificatesi durante il periodo dell'assegnazione:

a) diffida (verbale o scritta) o sospensione dei colpevoli da ogni attività nel mercato per un periodo massimo di tre giorni, da parte del Direttore;

b) sospensione da ogni attività nel mercato per la durata massima di tre mesi deliberata dalla Commissione di mercato, sentito l'interessato, con provvedimento definitivo o, in caso grave ed urgente, dal Direttore del mercato.

I provvedimenti di sospensione superiore a tre giorni, adottati dal Direttore, debbono essere immediatamente comunicati alla Commissione di mercato e pertanto efficacia se non sono ratificati entro tre giorni;

c) revoca dell'assegnazione del posteggio per i motivi di cui all'art.31 del presente Regolamento.

Art.49

Libretto sanitario

Tutti coloro che operano abitualmente nel mercato sono tenuti a munirsi del libretto sanitario prescritto dalle vigenti norme.

i,
ef-
e
in

men-
-

re-
Ca-

e la
ona.
ati

le

l-
el-

ga-